

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ILARIA AMELIA CAGGIANO

Seduta del 25/02/2020

FATTO

Titolare del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato, con altro intermediario, in data 20/06/2008 ed estinto in via anticipata il 14/04/2011 (in corrispondenza alla 33° rata di rimborso), il sovvenuto, insoddisfatto degli esiti della fase prodromica al presente ricorso, chiede la retrocessione degli oneri non maturati, compresi quelli volti a remunerare l'attività dell'agente, secondo il criterio pro rata temporis, per un importo complessivo di € 622, 57, più interessi legali e spese di assistenza difensiva.

Costituitosi, l'intermediario eccepisce:

- preliminarmente, l'irricevibilità del ricorso per inidoneità della procura, in quanto il reclamo presentato dal rappresentante volontario risulta essere privo dell'autenticazione della firma del ricorrente;
- in subordine, la mancanza di legittimazione passiva con riferimento al ristoro delle commissioni finanziarie. Parte resistente afferma di essere cessionaria, a seguito di successivi trasferimenti, dei crediti derivanti finanziamento de quo ma non delle attività di gestione dei crediti ceduti sono rimaste in capo all'intermediario originario, come emerge dall'elaborazione del conteggio estintivo, ove quest'ultimo è beneficiario della commissione finanziaria recurring, per cui il rimborso di detta commissione non può essere che a lui diretta;
- nel merito, che la commissione percepita dall'agente/mediatore in sede di sottoscrizione del contratto, adeguatamente descritta nella relativa clausola, rappresenta il



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

corrispettivo dell'attività di collocamento del prodotto fuori sede (€ 675,00), e quindi è upfront, cioè non ristorabile;

- infine, per quanto concerne la richiesta di refusione delle spese legali, l'intermediario sostiene che l'istanza non possa trovare accoglimento per mancanza della relativa prova e per il carattere seriale del ricorso.

Ciò dedotto, l'intermediario chiede al Collegio:

- in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in quanto presentato in assenza di precedente valido reclamo e/o per carenza di legittimazione passiva con riferimento alla rifusione delle commissioni finanziarie;

- in via principale e nel merito, ove ritenuta sussistente la legittimazione passiva, di non accogliere la domanda e ritenere adeguato un rimborso di € 318,82 a titolo di commissioni finanziarie, al netto delle commissioni corrisposte per l'attività dell'agente mediatore (non retrocedibili), oltre gli interessi legali, respingendo ogni maggior pretesa ovvero dichiarare cessata la materia del contendere.

DIRITTO

Va preliminarmente disattesa l'eccezione relativa alla irricevibilità del ricorso per inidoneità della procura, in mancanza di autenticazione della firma apposta per il rilascio della stessa.

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi, tale eccezione è da ritenersi infondata, in quanto l'obbligo di autenticazione della sottoscrizione della parte previsto dall'art. 83 c.p.c. con riferimento alla procura alle liti, necessaria per gli atti giurisdizionali, non è applicabile ad un atto non giudiziale (il reclamo), pur proposto a mezzo di rappresentante e quindi in presenza di procura [da ultimo, ABF, Coll. Napoli, n. 6727/ 19 e n. 2953/19]. Pertanto, deve ritenersi assolta la condizione di procedibilità del ricorso (come prevista da Banca d'Italia, Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, Sez. VI, par. 1).

Del pari, non può essere accolta l'eccezione spiegata dall'intermediario relativa al difetto di legittimazione passiva in ragione del mancato subentro nelle posizioni passive connesse ai crediti ceduti, dei quali ultimi pure ammette di essere stato successivo cessionario.

L'intermediario resistente non dà prova di quanto affermato, basando tale eccezione sul sol fatto che il conteggio estintivo (del 14/04/2011) sia stato rilasciato dall'intermediario originario (cedente) e che quindi in capo allo stesso siano rimaste le attività di gestione dei crediti ceduti. Tale fatto, tuttavia, non è idoneo a provare né l'ampiezza della fattispecie successoria, né i rapporti tra intermediario originario (cedente il credito derivante dal finanziamento) e l'odierno resistente (ultimo cessionario di tale credito). Invero, è lo stesso intermediario a confermare, in sede di controdeduzioni, che la prima cessione del credito (con mandato all'incasso) era avvenuta nel 2007 e, dunque, già prima dell'estinzione del rapporto (avvenuta nel 2011), seguita da ulteriore cessione ad altra società dello stesso gruppo imprenditoriale, cui è subentrato – in data, invero, imprecisata – l'odierno convenuto. Pertanto, può desumersi che alla data del conteggio estintivo il credito derivante dal finanziamento non fosse più nella titolarità dell'originario cedente, pur essendo lo stesso l'emittente il conteggio estintivo. Invero, la titolarità del credito alla restituzione del finanziamento, ammessa dal resistente, è idonea a fondare: 1) la presunzione di titolarità della posizione debitoria alla restituzione delle commissioni non maturate, e quindi la legittimazione passiva nella presente controversia, in ragione la stretta connessione, in un contratto di cessione del credito al capitale a agli interessi, tra la titolarità del credito alla restituzione del capitale e altre situazioni giuridiche correlate alla prima, con «con conseguente difficoltà di distinguere in concreto tra cessione del credito



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(al capitale e agli interessi) e cessione del contratto» [Coll. Coord. N. 6816/18]; 2) la presunzione che «le somme incassate in sede di estinzione anticipata a soddisfazione del credito, siano state poi riversate all'odierno intermediario» (in termini ABF, Coll. Napoli, dec. n. 21572/2019). Invero, l'obbligazione restitutoria per le commissioni non maturate in capo all'intermediario nasce in un momento successivo al sorgere del suo credito alla restituzione del capitale ed interessi, cioè nella data riportata nel conteggio estintivo, laddove al consumatore non venga decurtata dalla somma dovuta l'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto (ai sensi dell'125-sexies TUB) e sorge in capo all'accipiens dell'indebito. Nel caso di specie, tuttavia, non vi è prova che un soggetto diverso dall'odierno resistente abbia direttamente incassato tali somme, ovvero i rapporti interni tra intermediario originario (cedente) e, anche alla luce delle cessioni intermedie, cessionario del credito da finanziamento (e delle posizioni correlate), odierno resistente. Si ribadisce, pertanto l'orientamento di questo Arbitro, che, con riferimento ad analoghe fattispecie, ha riconosciuto «la legittimazione passiva anche in capo alla cessionaria, ancorché, nel caso di specie, non si tratta del soggetto che ha emesso il conteggio estintivo» (ABF, Coll. Napoli, dec. n. 21572/2019).

Nel merito, la domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

È appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto(c.d. costi recurring). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea,



immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.). Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per la seguente voce di costo “istantanea” per l'importo appresso indicati:

1) commissioni agente €145,06

Conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per la voce recurring appresso indicata:

2) commissione finanziaria € 318,82.

Con riguardo alla domanda di refusione delle spese legali, il Collegio accoglie le eccezioni sollevate dall'intermediario e la rigetta.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 463,88, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO